

Oggetto: **Disciplinare dei criteri operativi in ordine allo svolgimento delle sedute del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana a seguito dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Presenti:

ENZO BROGI	<i>Presidente</i>
CHETI CAFISSI	<i>Vice Presidente</i>
ALBERTO LAPENNA	<i>Componente</i>
ELETTRA PINZANI	<i>Componente</i>
MASSIMO SANDRELLI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

DELIBERAZIONE **n. 24 del 30 marzo 2020**

Il Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la L.R. 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni";

VISTO il "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Corecom" ed in particolare l'articolo 13 che, in riferimento al luogo delle sedute, esplicita che *le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sede di Firenze e che su determinazione motivata del Presidente esse possono altresì svolgersi in un'altra sede;*

PRESO ATTO di quanto stabilito all'art. 1 del DPCM del 4 marzo 2020 in base al quale:
- lettera a) *sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;*
- lettera b) *sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;*

PRESO ATTO che, in base all'art.1, comma 2 del successivo DPCM del 9 marzo 2020, *sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;*

VISTA la Delibera dell'Ufficio di Presidenza del 25 marzo 2020, n. 25 recante "Disposizioni in ordine allo svolgimento delle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni consiliari e degli altri Organi collegiali a seguito dell'evolvere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale si definiscono regole e modalità al fine di garantire la validità, mediante partecipazione a distanza tramite idonei strumenti telematici, delle sedute dell'Assemblea legislativa e delle Commissioni;

CONSIDERATO che è necessario garantire la continuità dell'attività del Comitato per le comunicazioni della Toscana in particolare in relazione all'approvazione di delibere relative all'attività di definizione delle controversie e dei programmi dell'accesso televisivo della Rai, di Relazioni e Consuntivi e di ogni eventuale decisione che dovesse assumere il Comitato in relazione ad istanze che potrebbero essere presentate.

PRESO ATTO che il DPCM dell'8 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, **all'art.1, comma 1, lettera q)** si prevede che siano *adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;*

PRESO ATTO che con il successivo DPCM del 9 Marzo all'art. 1, comma 1, si esplicita che *allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;*

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 73, ed in particolare dai comma 2 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19":

- *(Semplificazioni in materia di organi collegiali)*

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle

DELIBERAZIONE
n. 24 del 30 marzo 2020

province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

CONSIDERATO che all'articolo 4 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Corecom è prevista potestà regolamentare conferendo al Comitato, *al fine di favorire una maggiore efficienza operativa e di assicurare la più ampia trasparenza alle modalità di esercizio delle funzioni, in particolare di quelle ricorrenti, di approvare e rendere pubblici ulteriori atti procedurali come "Regolamenti", "Criteri operativi" o "Procedure interne a rilevanza esterna";*

A voti unanimi

DELIBERA

1. di prendere atto dell'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica che, sulla base dei DPCM dell'8 e 9 marzo e de Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, rende necessario svolgere le sedute di Comitato in modalità audio e video-conferenza;
2. di approvare il "Disciplinare dei criteri operativi in ordine allo svolgimento delle sedute del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana a seguito dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", allegato A alla presente delibera.

Il Segretario

Cinzia Guerrini

Il Presidente

Enzo Brogi